



## Lavanderie e tintorie - industria

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

### FONDO NAZIONALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE: PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007 <sup>1</sup>	ad oggi	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

**NB:** Dal 01/07/2008 il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1% per un totale pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore contribuisca nella medesima misura pari al 2%.

### FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007 <sup>1</sup>	ad oggi	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

**NB:** Dal 01/07/2008 il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1% per un totale pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore contribuisca nella medesima misura pari al 2%.

### FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 <sup>1</sup>	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007 <sup>1</sup>	ad oggi	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

**NB:** Dal 01/07/2008 il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1% per un totale pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore contribuisca nella medesima misura pari al 2%.

## Opzioni quota lavoratore

### PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

## LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000<sup>1</sup>) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti (fonte: PREVIMODA).

## Destinatari

### PREVIMODA - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato; part – time tempo indeterminato; tempo determinato pari o superiore ad 1 anno; formazione e lavoro; apprendistato. Il Fondo PREVIMODA prevede che possano aderire anche i lavoratori a domicilio.

## LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 17/11/1999

Il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull' elemento retributivo nazionale (Ern = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Le parti concordano che la contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori che risultano iscritti al PREVIMODA entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione, decorre dal 1° luglio 2000.
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

---

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DELLA LAVANDERIA, PULITURA A SECCO, TINTORIA DI ABITI, SMACCHIATORIA E STIRERIA IN GENERE**

Indice:

19/06/2013 CCNL Ipotesi di accordo  
15/12/2009 CCNL Accordo di rinnovo  
17/12/2007 CCNL Accordo di rinnovo  
07/12/2007 CCNL Accordo di rinnovo  
16/12/2003 CCNL Accordo di rinnovo  
17/11/1999 CCNL Testo definitivo  
14/10/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio  
20/07/1995 CCNL Testo definitivo

## **19/06/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 19/6/2013, tra ASSOSTISTEMA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini.  
La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/7/2012 e scadrà il 30/6/2015.

### **Art. 82 Previdenza Integrativa**

Le parti, condividendo l'importanza del Fondo, concordano di mettere a disposizione dei lavoratori il materiale informativo che sarà fornito dal Fondo stesso (es. lettera ad hoc da inserire in busta paga, consegna del kit di Previmoda ai lavoratori neo assunti, spazi espositivi, manifesti e brochures) e concordano altresì di agevolare la partecipazione a seminari formativi dei lavoratori che saranno individuati come referenti del Fondo a livello aziendale. Le parti si impegnano a sostenere l'applicazione di eventuali ulteriori prestazioni che venissero definite all'interno di Previmoda e di nuove modalità che favoriscano nuove adesioni al Fondo anche attraverso l'utilizzo del TFR

## **15/12/2009**

### **Art. 81 Previmoda**

Le parti in sede di stesura valuteranno se ci sono aggiornamenti legislativi da recepire eventualmente nel contratto collettivo nazionale.

## **17/12/2007**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 17/12/2007, tra la delegazione imprenditoriale assistita dall'AUIL e la delegazione sindacale composta dalle OO.SS. FEMCA-CISL, la FILTEA-CGIL e la UILTA-UIL, è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del

contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle industrie di lavanderia e di sterilizzazione tessile e strumentario chirurgico.

Il presente verbale di accordo integra quanto già definito con verbale del 7/12/2007.

#### **Art. \_\_\_\_ Previdenza complementare**

Le parti convengono di aggiungere, al 3° rigo dell'allegato 9) al verbale di accordo del 7/12/2007 dopo la parola verifica, "da completarsi entro il 30/6/2008".

## **07/12/2007**

#### **ALLEGATO 9**

#### **Art. \_\_\_\_ Previdenza complementare**

Si conferma la disponibilità ad incrementare la quota di contribuzione della previdenza complementare indicando l'incremento della percentuale al 2%, in presenza di analoga contribuzione del lavoratore, fatta salva la verifica che il costo contrattuale non abbia un'incidenza superiore ai 3 euro

## **16/12/2003**

#### **7 bis) PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti convengono di consentire l'adesione a Previmoda anche ai contratti a tempo determinato superiori a 7 mesi.

Si rendono disponibili inoltre ad una eventuale modifica dello statuto e dell'accordo istitutivo di Previmoda per elevare la contribuzione anche tramite la contrattazione di II livello.

Le parti convengono che i lavoratori eletti negli organi statutari del fondo possono usufruire di permessi retribuiti a carico delle aziende di appartenenza in occasione delle riunioni periodiche.

#### **Protocollo 3**

#### **Previdenza integrativa volontaria**

In relazione al punto "Fondo previdenza integrativa" dell'Accordo 14 ottobre 1997, relativo al rinnovo economico biennale del CCNL settore lavanderie industriali, le parti concordano che la contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori che risultano iscritti al Previmoda entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di Vigilanza Fondi Pensione, decorre dal 1° luglio 2000.

Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello statuto del fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda. Le parti, inoltre, concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è determinata come segue:

- Il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- La contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- La contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

Le parti convengono di consentire l'adesione a Previmoda anche ai contratti a tempo determinato superiore a sei mesi.

Si rendono disponibili inoltre ad una eventuale modifica dello statuto e dell'Accordo Istitutivo di Previmoda per elevare la contribuzione anche tramite la contrattazione di II livello. Le parti convengono che i lavoratori eletti negli organi statutari del fondo possono fruire di permessi retribuiti a carico delle aziende di appartenenza in occasione delle riunioni periodiche.

**30/06/2000**

**Verbale di accordo**

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (\*\*);
- Sistema moda Italia (\*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici;
- Associazione italiana della filatura serica;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UII.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostante impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

-----

(\*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.

(\*\*) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

**17/11/1999**

**Protocollo 3**

**Previdenza integrativa volontaria**

In relazione al punto "Fondo previdenza integrativa" dell'accordo 14 ottobre 1997, relativo al rinnovo economico biennale del c.c.n.l. settore lavanderie industriali, le parti concordano che la contribuzione a carico delle imprese e dei lavoratori che risultano iscritti al PREVIMODA entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione, decorre dal 1° luglio 2000.

Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Le parti, inoltre, concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è determinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'E.r.n. afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'E.r.n. annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

Nota unilaterale dell'Associazione unitaria industrie di lavanderia

Questa Associazione, parte stipulante il verbale di accordo del 30 giugno 2000 relativo alla decorrenza dal 1° luglio 2000 della contribuzione al Fondo PREVIMODA, nel prendere atto dei mancati chiarimenti formali da parte degli enti preposti in ordine agli effetti giuridici attinenti la retroattività della contribuzione a tale Fondo, nonché agli aspetti fiscali, da essa scaturenti, a carico dei sostituti d'imposta,

Chiede: al Consiglio di Amministrazione definitivo del PREVIMODA di farsi carico di tali problematiche al fine di mallevare le aziende contribuenti.

## **14/10/1997**

### **Fondo di previdenza integrativa**

Premessa

Si conferma l'intenzione di costituire un Fondo di previdenza integrativa settoriale a carattere nazionale e secondo le caratteristiche previste dalla legge.

Si costituisce una Commissione paritetica che dovrà verificare entro la data sotto indicata, la capacità del settore lavanderie industriali di costituire un fondo proprio o la necessità di aderire a Fondi nazionali già definiti, ciò sia in base ai livelli di adesione riscontrabili tra gli addetti del settore, sia ai costi di gestione che esso comporta, sia ancora, alle garanzie indispensabili per gli aderenti.

Entro il 31 dicembre 1998 la Commissione dovrà pervenire alla definizione della costituzione di un fondo settoriale sussistendone le condizioni o alla individuazione del Fondo a cui aderire scegliendo, tra quelli costituiti con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali nazionali di settore.

Per quanto concerne le quote di partecipazione al Fondo esse saranno secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) contributo avviamento: L. 5.000 pro-capite da parte delle imprese entro il 1° febbraio 1999;
- b) quote iscrizione: L. 5.000 pro-capite dei soci lavoratori da versare al momento dell'iscrizione;
- c) t.f.r.: quota da versare al fondo a titolo t.f.r.=27% del t.f.r. maturando calcolato sul minimo contrattuale (paga base + contingenza + E.d.r.);
- d) contributo:
  - a carico aziende: 1% del minimo contrattuale come sopra definito;
  - a carico lavoratori: 1% del minimo contrattuale come sopra definito;
- e) decorrenza contribuzione complessiva: (c+d) non prima del 1° settembre 1999;
- f) clausola raccordo con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri;
- g) potenziali soci del fondo: lavoratori con contratto a tempo indeterminato, formazione lavoro apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno;
- h) la valutazione dell'onere verrà effettuata nell'ambito del successivo rinnovo del c.c.n.l.

## **20/07/1995**

### **Protocollo 3**

#### **Previdenza integrativa volontaria**

L'Associazione imprenditoriale nazionale e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di tre componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e tre componenti per le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia.

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia.

La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica.

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:

- volontarietà di adesione al Fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita;
- utilizzo del t.f.r. maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

#### **Scambio di lettere**

Le parti si danno atto che, laddove la legge in discussione in Parlamento non prescrivesse diversamente, il 2% della retribuzione annua complessiva sarà l'ammontare di t.f.r. maturando utilizzabile al momento della entrata in vigore del Fondo nazionale di previdenza integrativa.

L'utilizzo di ulteriori fonti di finanziamento, sempre previste dal progetto di legge, potrà essere oggetto di negoziazione tra le parti.

---